

COMUNE DI MORROVALLE

Contratto di servizio per la gestione di servizi socioassistenziali – assistenza per l'autonomia diversamente abili

L'anno 2006 nel giorno 09 del mese di Agosto con il presente atto in forma privata, a valere tra le parti a tutti gli effetti di legge,

Tra

Il Comune di Morrovalle (di seguito per brevità indicato anche come "Comune" o "Amministrazione"), con sede in Morrovalle, Piazza V.Emanuele II n. 1, cod. fis. e part. IVA 00132100439, in persona di Acquaroli Francesco, in qualità di Sindaco, il quale interviene in tale atto con poteri di rappresentanza della stessa Amministrazione, abilitato alla stipulazione in base alla deliberazione di G.C. n. 125 del 09/08/2006;

e

la Società "Morrovalle Servizi srl" (di seguito per brevità indicata anche come "Società" o "affidatario/a" o "soggetto gestore" o "gestore") con sede legale in Morrovalle (MC), Via Tiziano n. 29/31, cod. fis./part. I.V.A n. iscrizione registro imprese di MC 01599710439, in persona di Giosue' Giovanni Luigi, in qualità di Presidente C.D.A., il quale interviene in tale atto con poteri di rappresentanza della stessa Società, abilitato alla stipulazione in base a Atto Costitutivo del 03/08/2006 a rogito notaio Michele Gentilucci di Morrovalle rep. 31582;

di seguito entrambi definiti anche come "le parti"



premessi,

- che il Comune è titolare del servizio socio-sanitario di assistenza per l'autonomia diversamente abili, tradizionalmente gestito in economia, direttamente con personale e risorse proprie e convenzioni con soggetti esterni;
- che l'Amministrazione ha deciso di razionalizzare il sistema dei servizi socio-sanitari e farmaceutici, operando una complessiva riorganizzazione dei medesimi, ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in tale prospettiva l'Amministrazione ha costituito apposita Società a capitale totalmente pubblico, denominata "Morrovalle Servizi srl", alla quale affidare, oltre che la gestione della Farmacia Comunale, come previsto dall'art.2 dello Statuto, la gestione dei servizi socio-sanitari, limitando l'estensione di attività alle primarie esigenze del Comune promotore;
- che, in base al quadro normativo richiamato, l'Amministrazione procede all'affidamento diretto del servizio di assistenza diversamente abili al suindicato soggetto gestore;
- che risulta necessario regolamentare le modalità di svolgimento dei servizi affidati, fissando le competenze, responsabilità e obblighi reciproci tra Comune e Gestore, con specifico contratto di servizio;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



SINDACO
Francesco Acquaroli



Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Comune affida al gestore la gestione ed il coordinamento del servizio di assistenza diversamente abili del territorio. Per servizio di assistenza diversamente abili si intende i servizi erogati direttamente ovvero tramite contratti di collaborazioni coordinate a progetto, o con l'ausilio di associazioni, volontariato, onlus, ecc, finalizzati al superamento di una situazione di disagio specifico o al miglioramento in genere della qualità della vita.

- (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenza educativa, assistenza per l'autonomia e la socializzazione in ambito scolastico, attività ludico ricreative, terapeutico-occupazionali; trasporti speciali);

2. Il Gestore, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi sopra descritti, sia con riferimento a quelli già esistenti, sia con riferimento a nuovi servizi da istituire.

3. Le prestazioni essenziali e le attività complementari che verranno svolte dal soggetto gestore in virtù del presente contratto dal 16/08/2006 sono elencate nei successivi articoli.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 16/08/2006 ed avrà durata sino al 31/12/2030 e non è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 - Affidamento dei servizi e degli interventi

1. L'affidamento al soggetto gestore dei servizi e degli interventi di cui all'art.2 avverrà con effetto dal 16/08/2006;

2. Il Comune presenterà al Gestore un progetto esecutivo per l'attuazione degli interventi, nel quale saranno, tra l'altro, individuati:

- a) tipologia del servizio e/o dell'intervento ed obiettivi da conseguire;
- b) modalità di esecuzione del servizio e/o dell'intervento;
- e) standard qualitativi, quantitativi ed economici cui attenersi nell'esecuzione del servizio e/o dell'intervento;

3. Il Gestore sulla base del progetto esecutivo individuerà:

- c) costi unitari e complessivi del servizio e/o dell'intervento;
- d) risorse umane e materiali impiegate per l'esecuzione del servizio e/o dell'intervento;

Art. 5 - Gestione dei servizi e degli interventi

1. Il soggetto gestore gestirà i servizi e gli interventi affidati nel pieno rispetto della vigente normativa, generale e di settore.

2. Il soggetto gestore ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi. Resta inteso che il soggetto gestore è l'unico responsabile, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.

Art. 6 - Risorse umane

1. Il soggetto gestore gestirà i servizi e gli interventi affidati con personale proprio e/o con personale distaccato dal Comune.

Art. 7 - Esclusività del servizio

1. Per tutta la sua durata, il presente contratto di servizio conferisce al soggetto gestore il diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 2.

Art. 8 - Organizzazione dei servizi

1. Le modalità tecnico-amministrative e gestionali dei servizi affidati al soggetto gestore sono definite in apposito quadro organizzativo prestazionale integrativo del presente contratto di servizio, il quale disciplina anche i rapporti di collaborazione e le forme di integrazione con altri servizi dell'ASL ed in particolare con le Unità Multidisciplinari della Zona Territoriale 8.



16/08/2006
Provincia Taranto

Art. 9 - Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna nei confronti del soggetto gestore ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. Il Comune, nell'ambito del suo ruolo di coordinamento e di indirizzo, esercita le seguenti funzioni:

- definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di esecuzione delle attività di cui al precedente art. 2 del presente atto;
- monitoraggio e controllo tra l'esecuzione del servizio affidato e gli obiettivi e gli standard cui attenersi ai sensi dell' art. 4;
- supporto attraverso i propri database normativi e documentali.

Art. 10 - Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che la gestione dei beni e dei servizi avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
- a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia, tenuto conto degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici secondo i parametri determinati dal Comune.
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto;
- a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra lo stesso soggetto gestore ed il personale proprio e/o tra il soggetto gestore e terzi;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo agli standard prefissati
- ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli interventi.

Art. 11 - Responsabilità e coperture assicurative

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, derivassero danni di qualunque natura al soggetto gestore o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), il soggetto gestore ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso Il soggetto gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente contratto.

2. Il soggetto gestore produce copie delle polizze assicurative stipulate con qualificata compagnia assicurativa atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.)

3. Il soggetto gestore non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dal soggetto gestore, imputabili al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 12 - Controllo della gestione dei servizi e degli interventi


1. Il Comune si riserva il diritto di controllare, attraverso specifici organi paritetici, che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed in particolare degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici dalla stessa definiti nel progetto approvato.

2. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il soggetto gestore si impegna a fornire agli organismi di cui al precedente comma 1 tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

3. Il soggetto gestore si obbliga a comunicare al Comune, entro il mese di giugno di ogni anno:

- i dati relativi all'esercizio precedente concernenti il livello di servizio offerto,
- i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con particolare riferimento - a titolo

LEONARDO
FRANZISCA
Assicurati



esemplificativo e non esaustivo - a:

- a) numero di operatori utilizzati, secondo idonee suddivisioni per singolo servizio;
- b) numero di ore di servizio;
- c) rilevazioni statistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza;
- d) costi del servizio;

Art. 13 - Contestazioni, inadempimenti, penali

1. Qualora il soggetto gestore si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
2. La diffida, da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
3. Entro il termine indicato, il soggetto gestore potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi :
 - a) per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili al soggetto gestore, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi puntualmente descritti nei singoli contratti integrativi;
 - b) per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave del gestore;
 - c) entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi.

Art. 15 - Revoca dell'affidamento

1. Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno sei mesi.
2. Il soggetto gestore rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.

Art. 16 - Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente articolo 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Macerata.

Data, Morrovalle, li 09 agosto 2006

Per il Comune

IL SINDACO
.....
Francesco Anzuresi



Per il Soggetto gestore

.....
[Handwritten signature]